Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Martedì, 30 dicembre 1930 - ANNO IX — **Numero 302**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 -- Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli [illegible] a inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa del Libro». — **Cagliari:** Libreria «Karalis» F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135 — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare «Minerva», via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & Comp. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249.250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, v. Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., v. Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., v. Garibaldi n. [illegible] — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2008.**

LEGGE 18 dicembre 1930, n. **1684.**

Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello e di ammiragli e dei gradi corrispondenti, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:

a) quando il collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali siano stati giudicati idonei (capitani di vascello, contrammiragli e gradi corrispondenti) o siano stati designati (altri ufficiali ammiragli e generali) al grado superiore;

b) quando il collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorchè non siano stati giudicati idonei (capitani di vascello, contrammiragli e gradi corrispondenti) o non siano stati designati (altri ufficiali ammiragli e generali) per l'avanzamento al grado superiore e semprechè non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38 della legge 11 marzo 1926, numero 397.

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge può essere concesso anche su domanda degli interessati (capitani di vascello o ammiragli e gradi corrispondenti) in servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore.

La domanda può essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Art. 3.

Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.

Art. 4.

I capitani di vascello iscritti nel ruolo del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18, per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi e lodevolmente, il comando di incrociatori, di esploratori flottiglie, o squadriglie di siluranti sommergibili o M.A.S. od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, e gli ammiragli designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in più dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento fatto dalla presente legge, all'ufficiale che avesse conseguito avanzamenti per merito di guerra od a scelta vengono attribuiti gli stessi anni di servizio effettivo che ha l'ufficiale che lo segue nel ruolo e che ha proseguito nella carriera a turno normale.

Art. 6.

Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, di ammiragli e gradi corrispondenti attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocati in base al Regio decreto-legge 15 ottobre 1926, n. 1939, è fatto il trattamento previsto dalla presente legge, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

A modificazione del secondo comma dell'articolo 62 del Regio decreto n. 2007, in data 7 novembre 1929, gli ammi-

ragli di divisione collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento fino al raggiungimento del limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di 3 anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo, a seconda della loro idoneità.

Art. 8.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennità annua:

per i capitani di vascello e gradi corrispondenti di . . . . L. 9.000
per i capitani di vascello che hanno per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi e lodevolmente avuto i comandi di cui all'articolo 4 » 12.000
per i contrammiragli e gradi corrispondenti » 12.000
per gli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti . . . . » 14.000
per gli ammiragli di squadra e gradi corrispondenti . . . . » 16.000
per gli ammiragli di armata e designati di armata . . . . » 18.000

Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'articolo 3 della presente legge perdono la indennità di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati in servizio ed appartenenti a tale posizione.

Art. 9.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non dànno diritto ad alcuno aumento della indennità di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, restando immutata quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione suddetta.

Art. 10.

Il collocamento nell'ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro della marina. Per gli ufficiali ammiragli e generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Nulla è variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di capitano di fregata e corrispondenti ed inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Così pure nulla è variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali, anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 40, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 12.

Gli ammiragli di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere trattenuti in tale posizione per un periodo massimo di 5 anni, semprechè non siano in precedenza colpiti dai limiti di età.

Al termine di tale periodo o al raggiungimento del limite di età saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, o a riposo a seconda della loro idoneità.

Art. 13.

Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello e ammiragli e dei gradi corrispondenti che oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18.

Art. 14.

E' data facoltà al Ministro della marina, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, di concerto col Ministro delle finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore dal primo del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli ufficiali che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 2 potranno fruire delle disposizioni della presente legge qualora le loro domande di collocamento in ausiliaria siano state presentate dopo il 1° dicembre 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2009.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1681.

Disposizioni pel trasferimento di professori dal ruolo delle Accademie di belle arti e Licei artistici al ruolo delle Regie scuole superiori di architettura di Firenze e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visti i Regi decreti 28 aprile 1927, n. 801, e 7 febbraio 1930, n. 107;
Visti i Regi decreti 26 giugno 1930, nn. 1084 e 1085, con cui si approvano rispettivamente le convenzioni per la isti-

tuzione delle Regie scuole superiori di architettura di Firenze e di Napoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori di 1ª classe del ruolo del personale insegnante delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici che occupano i posti rispettivamente assegnati, a norma del decreto Ministeriale 3 maggio 1927, per la cattedra di architettura nelle Regie accademie di belle arti di Firenze e di Napoli, passano, rispettivamente alle date 1° settembre 1930 e 16 settembre 1930, ad occupare uno dei posti di ruolo, di cui agli articoli 4 delle convenzioni per la istituzione delle Scuole superiori di architettura di Firenze e di Napoli approvate con i Regi decreti in data 26 giugno 1930, nn. 1084 e 1085.

Art. 2.

Ai detti professori continuerà a corrispondersi, a carico del bilancio delle rispettive scuole, il trattamento economico e di carriera, come ogni altra indennità ed emolumento attualmente ad essi attribuito dallo Stato salvo a determinare, con decorrenza dalle date di cui all'articolo precedente, mediante decreto Ministeriale, il nuovo trattamento che a ciascuno di essi spetti a norma degli articoli 4 lettera *a*) delle citate convenzioni.

Art. 3.

Sino a quando non sia stato provveduto all'ordinamento tecnico-didattico delle due scuole e ai ruoli organici del relativo personale insegnante secondo le norme che saranno stabilite dagli appositi statuti ai sensi degli articoli 11 delle convenzioni per le Scuole superiori di architettura di Firenze e di Napoli, i detti insegnanti conservano la loro attuale denominazione di professori di architettura.

Art. 4.

Nel ruolo organico del personale insegnante delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, di cui alla tabella annessa al R. decreto 7 febbraio 1930, n. 107, sono soppressi due posti di grado settimo, uno con effetto dal 1° settembre 1930 e l'altro con effetto dal 16 settembre 1930.
La tabella predetta è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 172. — MANCINI.

TABELLA.

Personale insegnante delle Accademie di belle arti e Licei artistici.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
7°	Professori di 1ª classe	38 (1)
8°	Professori di 2ª classe	1
9°	Professori di 3ª classe	—
10°	Professori di 4ª classe	64
11°	Professori di 5ª classe	29

(1) Oltre i posti conservati *ad personam* attualmente ridotti a due.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2010.

REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. 1678.

Modifiche alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentito superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualsiasi natura;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto;
Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono aggiunte le seguenti voci alla tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.

Numero d'ordine	Industrie e generi di lavorazioni per cui è consentita la facoltà suddetta	Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicato
39	Lavorazione e preparazione in genere per la spedizione di frutta e verdura fresche ed essiccate	4 mesi all'anno
40	Montaggio, manutenzione ed incastellatura di cartelli ed avvisi per pubblicità all'aperto	4 mesi all'anno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 169. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2011.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1680.**

Modificazione dello statuto del Regio istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

N. 1680. R. decreto 30 ottobre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto del Regio istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1930 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 23 ottobre 1930.

Approvazione della convenzione stipulata con la Società Anonima di Navigazione Aerea (S.A.N.A.) per l'esercizio di linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto l'art. 3 del R. decreto 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì [illegible] ottobre 1930, tra il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società Anonima Navigazione Aerea, con sede in Genova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — MOSCONI — CIANO — DE BONO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1930 - *Anno IX*
Registro n. 4 Aeronautica, foglio n. 241. — CASATI.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Navigazione Aerea per l'impianto e l'esercizio delle linee commerciali: Roma-Genova-Marsiglia-Barcellona, Roma-Genova-Marsiglia, Roma-Genova, Roma-Napoli-Palermo, Roma-Napoli-Siracusa e Siracusa-Tripoli.

Il Ministro per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i signori on. marchese De La Penne gr. uff. Renzo e ing. Sacerdote cav. uff. Guido, rispettivamente presidente e direttore generale della Società Anonima Navigazione Aerea, con sede in Genova, con capitale versato di L. 12.000.000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione.

Premesso:

1° che tra il Ministero e la Società furono precedentemente stipulate:

a) la convenzione per la linea di navigazione aerea Roma-Genova-Barcellona in data 18 aprile 1925, approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

b) la convenzione aggiuntiva per la transitoria applicazione della convenzione suddetta all'esercizio della linea Genova-Roma-Napoli-Palermo in data 8 gennaio 1926, approvata con R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210, convertito in legge con la legge 23 luglio 1926, n. 1362;

c) la convenzione per le linee aeree Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi in data 27 giugno 1928, approvata con R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357;

2° che posteriormente a tali convenzioni il Ministero ha ritenuto necessario introdurre radicali modificazioni sia agli itinerari da seguire, sia alla organizzazione, alla importanza o frequenza dei servizi, tanto interni quanto esteri, e più precisamente che il Ministero ha ritenuto di far gestire dalla Società Anonima Navigazione Aerea i servizi seguenti:

1. Roma-Genova-Marsiglia;
2. Roma-Genova-Marsiglia-Barcellona;
3. Roma-Genova;
4. Roma-Napoli-Palermo;
5. Roma-Napoli-Siracusa;
6. Siracusa-Tripoli;

3° che la Società ha sostenuto spese per studi ed avviamento e per l'armamento degli scali che verrebbero ad essere lasciati inutilizzati; considerato che, per effetto di tali modificazioni, vengono ad essere notevolmente variati anche gli obblighi incombenti alla Società, mentre risulta opportuno e conveniente mettere in più stretta correlazione lo svolgimento dei servizi sulle diverse linee esercitate e coordinarli con un unico concetto direttivo;

le convenzioni sopra citate fra il Ministero e la Società vengono modificate, completate ed unificate come risulta dagli articoli seguenti, e restano, quindi, abrogate e sostituite dalla presente convenzione, che costituisce il testo unico che regola i rapporti fra il Ministero e la Società.

Art. 2.

Natura della concessione e sua durata.

La Società si impegna di eseguire l'esercizio delle linee aeree:

1. Roma-Genova-Marsiglia;
2. Roma-Genova-Marsiglia-Barcellona;
3. Roma-Genova;
4. Roma-Napoli-Palermo;
5. Roma-Napoli-Siracusa;
6. Siracusa-Tripoli.

La Società si impegna di mantenere in efficienza i materiali e mezzi d'opera già predisposti per l'esercizio della linea Genova-Alessandria d'Egitto attualmente interrotta, essendo peraltro in facoltà di utilizzare i medesimi nell'esercizio delle linee sopraindicate.

Per contro, lo Stato s'impegna, ove le linee aeree italiane dirette ad Alessandria d'Egitto ed oltre tale scalo dovessero essere comunque ripristinate, ad affidare le linee stesse esclusivamente alla Società.

Lo Stato si impegna, inoltre, di affidare alla Società l'esercizio dell'eventuale prolungamento aereo dell'attuale linea Roma-Barcellona con lo scopo di ottenere un collegamento per via aerea con i servizi marittimi transatlantici. Tale ulteriore servizio dovrà essere iniziato dalla Società entro un congruo termine dalla data di perfezionamento degli eventuali accordi con gli Stati interessati. Le linee di cui sopra saranno affidate alla Società alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione, se viene usato lo stesso materiale.

Nel caso di adozione di aeromobili di tipo diverso da quello previsto dalla presente convenzione, le condizioni di cui sopra saranno determinate d'accordo fra il Ministero e la Società; qualora l'accordo venga a mancare il Ministero ha facoltà di concedere l'esercizio delle nuove linee ad altra Società.

Il Ministero potrà sempre autorizzare con decreto Ministeriale altri voli su percorsi diversi da quelli sopraindicati, sempre nei limiti dello stanziamento massimo di lire 25.300.000, ivi compresi i contributi di cui agli articoli 10 e 24, all'anno consentito in favore della Società a norma dell'art. 5 della convenzione.

La concessione per l'esercizio di dette linee avrà la durata di anni 10 a decorrere dal 1° luglio 1929.

Art. 3.

Itinerari ed orari.

I viaggi dovranno compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, che dovranno essere comprovati dalla Società, secondo gli itinerari e gli orari che saranno stabiliti dal Ministero.

Secondo le disposizioni dell'articolo precedente, il Ministero potrà fare eseguire servizi di linea con scali diversamente distribuiti, oppure con percorsi diversi, sempre però a condizione che le variazioni non determinino per l'Erario un onere maggiore di quanto ad esso deriva dalla presente convenzione, compresi i contributi di cui agli articoli 10 e 24.

Incombe alla Società l'osservanza della frequenza dei servizi e degli orari, salvo i casi di forza maggiore, come è prescritto dal disciplinare.

Art. 4.

Impianti per l'esercizio.

La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari per l'esecuzione dei servizi su tutte le linee, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di approvazione della presente convenzione.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause di forza maggiore il termine indicato nel precedente capoverso sarà convenientemente prorogato.

Il Ministero dell'aeronautica potrà dichiarare rescissa la presente convenzione, mediante decreto Ministeriale, ove l'ultimazione degli impianti non venga fatta entro i termini sopra indicati per fatti imputabili alla Società concessionaria.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società, la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 5.

Frequenza del servizio.

Il servizio sarà compiuto normalmente come segue:

1° due volte alla settimana sulle linee:

a) Roma-Genova-Marsiglia (con scalo facoltativo intermedio da determinare);

b) Roma-Genova-Marsiglia-Barcellona;

2° tre volte alla settimana sulla linea Siracusa-Tripoli;

3° giornalmente (esclusi i festivi) sulle linee:

a) Roma-Genova (con scalo facoltativo a Marina di Pisa);

b) Roma-Napoli-Palermo;

c) Roma-Napoli-Siracusa (con scali facoltativi a Messina e Catania).

L'esercizio decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

La frequenza del servizio potrà, previa autorizzazione del Ministero, essere modificata su una qualunque delle linee, quando ciò risulti opportuno, entro i limiti dello stanziamento massimo di L. 25.300.000, ivi compresi i contributi di cui agli articoli 10 e 24.

Il Ministero ha, inoltre, la facoltà, d'intesa col Ministero delle finanze, a suo insindacabile giudizio di devolvere tutto o parte delle eventuali economie realizzate anno per anno sulle somme totali stanziate per l'esercizio delle linee affidate alle Società, in aumento dello stanziamento annuo per gli esercizi successivi, tenuto conto delle condizioni speciali delle linee affidate alla Società e delle condizioni generali della rete aerea.

Art. 6.

Sovvenzioni chilometriche e revisione.

Lo Stato si impegna di corrispondere alla Società le seguenti sovvenzioni chilometriche:

a) Voli effettuati con apparecchi Dornier Superwal quadrimotori:

1° L. 30 dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1930;
2° L. 28 dal 1° luglio 1930 in poi.

b) Voli effettuati con apparecchi Dornier Wal bimotori:

1° L. 17 dal 1° luglio 1929 al 6 aprile 1930;
2° L. 16 dal 7 aprile 1930 al 30 giugno 1933;
3° L. 15 dal 1° luglio 1933 in poi.

La misura e la forma delle sovvenzioni potranno essere rivedute a semplice richiesta di una delle parti contraenti, all'inizio del quarto e settimo anno di esercizio, mediante preavviso da notificarsi entro il mese precedente alle scadenze del terzo e sesto anno.

Inoltre, la misura e la forma di tutte le sovvenzioni chilometriche statali potranno essere rivedute, per iniziativa del Ministero, qualora venga adottata una intensificazione del servizio.

Le variazioni previste nel presente articolo, in quanto fossero per determinare un maggior onere per l'Erario, non potranno essere disposte dal Ministero dell'aeronautica senza il previo concerto con quello delle finanze.

Il massimo dei chilometri che potrà essere complessivamente consentito sarà regolato in modo da non superare il limite di spesa annua di L. 25.300.000 ivi compresi i contributi di cui agli articoli 10 e 24, fino al 6 aprile 1936, e di L. 24.200.000 per il successivo periodo della presente convenzione.

Art. 7.

Procedura delle revisioni.

Tutte le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate da un incaricato del Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) e da un incaricato della Società, secondo i criteri da stabilirsi, all'atto della revisione stessa, dal Ministero dell'aeronautica in base alla determinazione dell'effettivo costo dell'esercizio e dei proventi dell'esercizio medesimo.

In caso di contestazione, le due parti sottoporranno la vertenza al Collegio arbitrale di cui all'art. 23.

Art. 8.

Lunghezza dei percorsi.

Agli effetti della presente convenzione le lunghezze dei singoli percorsi vengono determinate come appresso:

Per il periodo dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 restano invariati quelli stabiliti rispettivamente con le convenzioni 8 gennaio 1926 e 27 giugno 1928, e conseguenti decreti Ministeriali. Per il periodo successivo, e cioè dal 1° luglio 1930 in poi, i percorsi stessi restano stabiliti come appresso:

1. Linea per Marsiglia.

Roma (Ostia)-Genova-Marsiglia		Km. 815
Roma (Ostia)-Genova	Km. 430	
Genova-Marsiglia	385	
	Km. 815	

2. Linea per Barcellona.

Roma (Ostia)-Genova-Marsiglia-Barcellona		Km. 1190
Roma (Ostia)-Genova	Km. 430	
Genova-Marsiglia	» 385	
Marsiglia-Barcellona	» 375	
	Km. 1190	
Barcellona-Palmas	Km. 220	
Palmas-Roma (Ostia)	» 935	

3. Linea Roma (Ostia)-Genova . . . . Km. 430

4. Linea Roma (Ostia)-Napoli-Palermo.

Roma (Ostia)-Napoli	Km. 205	
Napoli-Palermo	» 335	
	Km. 540	

5. Linea Roma (Ostia)-Napoli-Siracusa . . . Km. 675

Roma (Ostia)-Napoli	Km. 205	
Napoli-Siracusa	» 470	
	Km. 675	

6. Linea Siracusa-Tripoli . . . . Km. 550

Art. 9.

Pagamento delle sovvenzioni chilometriche.

L'ammontare delle sovvenzioni chilometriche sarà pagato a rate mensili posticipate dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati, o di documenti equivalenti.

Alla fine di ciascun mese il Ministero, quando lo creda, potrà far precedere l'emissione del mandato dalla constatazione che la metà degli aeromobili prescritti sia in condizione di prendere il volo con l'equipaggio regolamentare.

Alla fine di ogni trimestre l'emissione del mandato dovrà essere sempre preceduta dalla constatazione di cui sopra.

Alla fine di ogni mese potranno essere corrisposti alla Società anticipi in misura non superiore agli otto decimi della sovvenzione dovuta; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzioni, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 10.

Trasporto degli effetti postali.

La Società si impegna di trasportare per conto dello Stato per ciascun viaggio:

1° Sulle linee internazionali: gratuitamente kg. 8 di corrispondenze postali sia ordinarie che raccomandate, ed anche con valore dichiarato quando queste ultime siano ammesse al trasporto per via aerea dall'Amministrazione postale.

Essa, inoltre, su richiesta dell'Amministrazione postale italiana e con l'osservanza delle modalità da questa stabilite, trasporterà, anche gratuitamente, da Roma a ciascuno Stato estero toccato dalla linea e viceversa i pieghi diplomatici italiani diretti alle corrispondenti Regie ambasciate e legazioni e quelli da queste provenienti, come pure i pieghi ufficiali del Ministero delle colonie per i porti coloniali toccati e quelli ad esso indirizzati.

L'Amministrazione delle poste italiane potrà valersi di dette linee per il trasporto di effetti postali oltre il predetto limite di peso, corrispondendo alla Società un compenso in ragione di centesimi italiani venti per ogni 100 grammi o frazione di 100 grammi di peso lordo di corrispondenze trasportate, e per ogni 100 km. o frazione di 100 km. di percorso.

Il carico complessivo degli effetti postali trasportati dagli aeromobili non dovrà comunque superare i limiti imposti dalla legge 17 gennaio 1929, n. 175.

La Società si obbliga di modificare in qualsiasi momento, su semplice richiesta del Ministero, la tariffa dei compensi di trasporto degli effetti postali come sopra specificata, in relazione a quella che verrà stabilita dalle Conferenze internazionali.

2° Sulle linee interne italiane: la Società si impegna di trasportare per conto dello Stato kg. 4250 di corrispondenze postali per ciascun trimestre.

Il computo del peso trimestrale sarà ottenuto nel modo seguente:

a) il peso dei dispacci trasportati fra Genova e Siracusa, fra Roma e Tripoli e fra Genova e Palermo e viceversa sarà computato per intero;

b) il peso dei dispacci fra Roma-Genova, fra Roma e Siracusa, fra Siracusa e Tripoli e fra Roma e Palermo e viceversa, sarà computato per metà;

c) il peso dei dispacci fra Roma e Napoli, fra Napoli e Siracusa, fra Napoli e Palermo e viceversa, sarà computato per un quarto.

Il totale del carico di ciascun viaggio di andata e ritorno, sarà dato dalla somma risultante dai pesi di cui alle tre lettere precedenti.

La Società si impegna di ritirare e di consegnare la corrispondenza ed i pacchi negli uffici postali che saranno indicati dall'Amministrazione delle poste, trasportandoli a sue spese e con mezzi propri in coincidenza con gli orari di partenza e di arrivo agli scali degli aeromobili.

In corrispettivo dell'obbligazione che la Società viene ad assumere per il servizio postale, lo Stato pagherà, fino a tutto il 6 aprile 1936, la somma annua di L. 300.000. Il pagamento di tale somma sarà effettuato dal Ministero dell'aeronautica in quattro rate uguali alla fine di ogni trimestre.

Per le corrispondenze postali trasportate dalla Società in eccedenza alla quantità sopra prevista di complessivi chilogrammi 4250 trimestrali, l'Amministrazione postale corrisponderà un compenso stabilito in ragione di centesimi italiani 20 per ogni 100 grammi o frazione di 100 grammi di peso lordo e per ogni 100 km. o frazione di 100 km. di percorso.

La misura di tale compenso è suscettibile di revisione in proporzione alle eventuali modificazioni delle vigenti sopratasse speciali di trasporto aereo.

Per ogni aeromobile in partenza non sarà richiesta, per il trasporto degli effetti postali, una disponibilità maggiore di kg. 100, fermi restando i limiti imposti dalla legge 17 gennaio 1929, n. 175.

3° Sulle linee interne ed internazionali: la Società si impegna di eseguire il trasporto dei pacchi postali a richiesta dell'Amministrazione postale nei limiti massimi di peso di cui sopra, verso il compenso che sarà concordato e che non potrà eccedere quello stabilito per il trasporto delle merci sui vari percorsi aerei.

Art. 11.

Funzionari statali — Riduzioni di tariffa.

La Società riconosce il diritto di precedenza, su qualsiasi altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggino per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 % rispetto alle tariffe comuni in vigore sulle linee.

Tale precedenza verrà concessa sempre che la Società sia avvertita almeno diciotto ore prima della partenza dell'aeromobile, e limitatamente alla disponibilità di due posti per ogni viaggio.

La Società concede, inoltre, le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 % a tutti i funzionari civili e militari in attività di servizio presso il Ministero dell'aeronautica ed alle rispettive famiglie, secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 30 % ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed alle loro famiglie, secondo le norme sopra citate;

c) il ribasso del 10 % ai mutilati ed ai combattenti, in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato, previ accordi da prendersi di volta in volta con il Ministero;

d) il ribasso del 10 % ai soci dell'Aero Club e degli enti ad esso affiliati e di tutti gli altri enti aviatori legalmente riconosciuti;

e) cinque concessioni di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo);

f) la concessione permanente di carta di libera circolazione limitatamente al tratto Roma-Tripoli:

1° al Ministro ed al Sottosegretario di Stato per le colonie in carica;

2° ai governatori ed ai vice governatori delle colonie in carica;

g) la concessione permanente a vita di carta di libera circolazione sulle linee della Società:

1° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per l'aeronautica, sia in carica che usciti di carica;

2° ai direttori dell'Aviazione civile, sia in carica, sia usciti di carica.

Art. 12.

Trasporto delle persone e delle cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui al precedente articolo.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Il Ministero dell'aeronautica si impegna di appoggiare presso quello delle comunicazioni le richieste che la Società ha l'obbligo di rivolgere per suo tramite, intese a concludere accordi con i Governi esteri e con Compagnie private estere per il trasporto degli effetti postali sulle linee internazionali da esse esercitate, sia fra porto e porto estero in transito o no attraverso l'Italia, sia fra porti esteri e porti italiani.

Art. 13.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo):

a) mensilmente, le tabelle statistiche raggruppanti i dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci, su ciascuna linea, secondo le disposizioni emanate dal Ministero;

b) alla fine di ogni anno, i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione, a norma del disciplinare.

Art. 14.

Materiale mobile.

Normalmente sulle linee di cui al n. 1 dell'art. 5 della presente convenzione saranno impiegati idrovolanti Dornier Superwal quadrimotori e su quelle di cui ai nn. 2 e 3 del predetto articolo saranno impiegati idrovolanti Dornier Wal bimotori.

Tale impiego, dietro autorizzazione del Ministero, potrà essere variato nel senso che le linee servite da idrovolanti Dornier Superwal potranno essere servite da idrovolanti Dornier Wal e viceversa fermo restando in tutti i casi il limite di spesa annua già indicato nel precedente art. 6.

La Società si impegna di aumentare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della presente convenzione, di almeno due idrovolanti Dornier Wal bimotori demoltiplicati e di corrispondenti almeno sei adatti motori, la flotta sociale che attualmente è costituita come segue:

a) n. 4 idrovolanti quadrimotori, tipo Superwal;

b) n. 14 adatti motori costituenti un minimo di riserva disposti in parte presso gli scali;

c) n. 12 idrovolanti bimotori, tipo Wal cabina;

d) n. 14 adatti motori costituenti un minimo di riserva, disposti in parte presso gli scali;

e) una scorta di parti di ricambio distribuite nei diversi scali sufficienti a garantire la normale regolarità dei servizi.

Gli aeromobili, fin dall'inizio del servizio, dovranno essere forniti di stazione radio, nonchè di tutte le istallazioni e degli strumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea.

Tutto il materiale di volo prescritto e le relative parti di ricambio, strumenti, ecc., debbono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società si impegna entro un anno dalla firma della presente convenzione di trasformare la flotta dei Dornier Wal bimotori in Dornier Wal con motori demoltiplicati.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale diverso da quello sopra considerato.

Il Ministero dell'aeronautica potrà specialmente concordare con la Società l'adozione di quel tipo di aeromobile italiano che dall'esame comparativo tra le sue qualità e quelle degli aeromobili in uso risultasse a questi non inferiore.

In tutti i casi di adozione di nuovi aeromobili e di nuovi motori la misura delle sovvenzioni chilometriche previste dall'art. 6 potrà essere riveduta se una delle parti ne farà richiesta, con lettera raccomandata, entro il termine di un mese dall'adozione del nuovo materiale.

Quando i provvedimenti di cui al presente articolo vengano a determinare maggiori oneri non potranno essere adottati senza il previo concerto col Ministero delle finanze.

Art. 15.

Impianti meteorologici e di radiosegnalazioni.

Il Ministero si riserva di predisporre, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto approvante la presente convenzione, le stazioni radioelettriche (radiotelegrafiche, radiotelefoniche e radiogoniometriche) terrestri più adatte per comunicare con gli aeromobili in volo, utilizzando sia le stazioni esistenti delle varie Amministrazioni, apportandovi, se del caso, gli opportuni miglioramenti, sia nuove stazioni da impiantarsi.

Gli eventuali ritardi però nel funzionamento delle stazioni sopradette non daranno luogo ad indennizzi o compensi di alcuna sorta.

Di tali stazioni, come di tutte le altre dipendenti o comunque autorizzate dal Ministero dell'aeronautica che possono interessare le linee in oggetto, la Società potrà servirsi a pagamento, secondo le tariffe in vigore, ma limitatamente alla trasmissione delle comunicazioni relative all'esercizio delle linee aeree formanti oggetto della presente convenzione e delle modificazioni ed aggiunte ad esse linee che il Ministero ha facoltà di consentire.

Lo Stato consente, inoltre, che le proprie stazioni aerologiche forniscano gratuitamente alla Società tutte le notizie, i bollettini ed i presagi che possono interessare il buon funzionamento dell'esercizio.

Tale concessione si riferisce al normale servizio esplicato dalla rete aerologica dipendente dal Ministero dell'aeronautica e delle colonie.

L'eventuale godimento da parte della Società di quel più intenso servizio che potesse essere eseguito dalla rete predetta, è subordinato ad ulteriore concessione.

Sui bollettini predetti hanno in ogni caso la precedenza i messaggi fatti nell'interesse dello Stato, ai quali le concessioni di cui tratta il presente articolo s'intendono subordinate.

L'impianto e la gestione da parte della Società concessionaria di stazioni radioelettriche istallate a bordo dei propri aeromobili, sono subordinati a regolare concessione, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 16.

Esenzioni doganali ed agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della Società le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, e della legge 17 gennaio 1929, n. 95, nei limiti e con le condizioni ivi stabilite.

Art. 17.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno ad ispezioni e controlli di carattere amministrativo-contabile. Invece per le ispezioni di controllo degli apparecchi, di revisione, di collaudo e di rilascio dei certificati di navigabilità, le spese relative saranno a carico della Società.

I funzionari incaricati di compiere le ispezioni ed i controlli dovranno essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società saranno completamente gratuiti.

Detti funzionari, che devono essere muniti di esplicito mandato del Ministero, hanno la precedenza su tutti gli altri passeggeri, senza bisogno di preavviso.

Ove i posti fossero venduti, la Società ha l'obbligo di restituire il prezzo del biglietto al viaggiatore che per ultimo lo ha acquistato.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

La Società dovrà, inoltre, dare accesso agli idroscali a quegli organi di controllo che il Ministero intendesse istituire internamente.

Art. 18.

Uso degli aeroporti e ricovero degli apparecchi.

Lo Stato accorda alla Società per la durata della presente convenzione, quanto segue:

a) l'uso degli aeroporti in Roma (Ostia), Genova, Napoli, Siracusa, Palermo e Tripoli;

b) l'uso di specchi d'acqua nei detti aeroporti, e, dove è possibile, di terreni, di pontili ed altri impianti adatti per il servizio delle linee a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica;

c) l'uso e la concessione, tempestiva, di cui ai due precedenti comma, in quegli aeroporti che dovessero risultare necessari per i servizi speciali e per le modificazioni di itinerario che il Ministero ha facoltà di consentire;

d) la esenzione dalle tasse di arrivo, di permanenza e di partenza negli aeroporti italiani che dovessero eventualmente essere toccati dagli aeromobili della Società;

e) la cessione degli eventuali diritti di uso, di giacenza, di ricovero e simili spettanti al Governo italiano per effetto delle convenzioni stipulate e da stipulare con i Governi interessati negli idroporti esteri delle linee internazionali, ed occorrenti alla esecuzione della presente convenzione.

Il compito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dai danni che in qualunque modo potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che, in conseguenza degli usi suddetti, potessero derivare allo Stato, nonchè a sostenere le spese di riparazione e di manutenzione degli impianti e di tutti gli altri manufatti di proprietà dello Stato concessi in uso alla Società di cui al comma *b*) del presente articolo, secondo le norme che saranno determinate nei disciplinari speciali che regoleranno le concessioni in uso.

Gli usi di cui ai comma *a*), *b*), *c*) del presente articolo devono intendersi limitati ai bisogni relativi al funzionamento delle linee gestite della Società.

Art. 19.

Disciplinare.

Saranno fissate con apposito disciplinare che sarà approvato con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe, così per le persone come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annui stabiliti dal precedente art. 5 e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le norme per la effettuazione o la ultimazione dei viaggi omessi o interrotti per causa di forza maggiore;

f) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui i detti limiti di tolleranza risultino superati;

g) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

h) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

i) le condizioni di trasporto e le responsabilità inerenti al servizio postale;

l) le notizie concernenti la notifica dei rapporti sugli incidenti di volo e le relative sanzioni;

m) tutte le sanzioni in genere con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali delle cauzioni, ed, infine, quanto altro possa concorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi.

Art. 20.

Condizioni relative alla costituzione,
agli organi di amministrazione ed al personale della Società.

L'amministrazione della Società concessionaria, per la durata della presente convenzione dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente, il consigliere delegato ed il direttore generale dovranno essere cittadini italiani di gradimento del Ministero dell'aeronautica;

b) quattro quinti dei consiglieri di amministrazione dovranno essere cittadini italiani residenti in Italia o all'estero;

c) il personale di volo dovrà essere di nazionalità italiana;

d) il capitale della Società dovrà essere per due terzi almeno di proprietà di cittadini o ditte italiane ed il Ministero si riserva ogni più ampio controllo circa l'adempimento di siffatta condizione;

e) un sindaco sarà designato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'aeronautica.

Il Ministero sentita la Società ha facoltà di esigere a suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della Società stessa, sanzioni disciplinari e fino il licenziamento del personale medesimo.

Qualora la Società non adempia ad una delle suddette condizioni, il Ministero cesserà di effettuare i pagamenti spettanti alla Società per qualsiasi ragione.

Art. 21.

Domicilio legale.

La Società elegge domicilio legale per tutta la durata della presente convenzione presso il proprio ufficio di rappresentanza in Roma.

Qualora la Società non mantenga l'ufficio di rappresentanza, il domicilio legale della Società stessa si intende eletto presso il Governatorato di Roma.

Art. 22.

Cauzione.

Il Ministero dà atto alla Società che essa ha già effettuato presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di prestazione di cauzione definitiva, i versamenti sotto specificati:

a) in titoli del consolidato 5 %, nominali L. 103.000 come da polizza n. 16463 in data 31 maggio 1925 della Intendenza di finanza di Genova;

b) in titoli del consolidato 5 %, nominali L. 430.000, come da polizza n. 17068 in data 30 aprile 1926 della Intendenza di finanza suddetta;

c) in titoli del consolidato 5 % Littorio, nominali lire 403.500, come da polizza n. 82233 in data 23 novembre 1928 della stessa Intendenza di finanza.

Il tutto per complessive nominali L. 936.500.

E' inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente convenzione, la cauzione suddetta sarà restituita alla Società, dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato, derivanti dalla applicazione della presente convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garentire e a risarcire l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 16 della presente convenzione, come pure per le altre responsabilità che verso l'Amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Il deposito cauzionale si estende, infine, a garantire o risarcire l'Amministrazione delle poste per le eventuali inadempienze e per i danni che potessero derivare per colpa della Società in conseguenza del servizio postale da quest'ultima disimpegnato.

Art. 23.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio si riunirà a Roma e sarà composto:

a) di un presidente, che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato, dietro richiesta delle parti, dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Gli arbitri giudicheranno secondo le norme del diritto e la decisione non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali mezzi di gravame le parti espressamente rinunciano. Spetta agli arbitri, oltre che decidere nel merito, stabilire anche a carico di quale delle parti ed in quale proporzione dovranno andare le spese di giudizio e gli onorari ai medesimi dovuti. La domanda di arbitrato dovrà essere proposta nel termine di mesi tre dalla data di comunicazione del provvedimento che dà origine alla controversia.

Art. 24.

Contributi per impianto ed attrezzatura.

Lo Stato continuerà a corrispondere alla Società, fino al 6 aprile 1936, a titolo di contributo alle spese d'impianto e normale attrezzatura, la somma annua di L. 800.000 previ-

sta dall'art. 19 della convenzione 18 aprile 1925, modificato con l'art. 13 della convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, approvata con il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210.

La Società si obbliga a concedere ipoteca sugli aeromobili sociali a garanzia dell'operazione di cessione del contributo di L. 800.000 già effettuata col conseguente eventuale obbligo da parte dello Stato, per un valore corrispondente al valore attuale dell'impegno sopraindicato.

Lo Stato concede, inoltre, la somma annua di L. 500.000 per la durata della presente convenzione, a titolo di contributo alle spese di impianti e di normale attrezzatura.

La somma di L. 500.000 potrà essere devoluta dalla Società, in tutto o in parte, al servizio di obbligazioni o di altre operazioni finanziarie corrispondenti, per il quale servizio lo Stato vincola a garanzia dei creditori la detta somma in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia.

Nel caso venisse a mancare alla Società assuntrice, per qualsiasi causa, il diritto alla sovvenzione, lo Stato verserà egualmente l'ammontare della parte di essa vincolata per il servizio di obbligazioni o di altre operazioni finanziarie corrispondenti rivalendosi verso la Società stessa.

Il pagamento dei due contributi sopraindicati sarà effettuato in quattro rate uguali posticipate alla fine di ogni trimestre. Qualora la Società eserciti il diritto di devolvere anche il contributo di L. 500.000 al servizio delle obbligazioni o di altre operazioni finanziarie, dovrà garantire lo Stato consentendogli nuova ipoteca sugli aeromobili sociali esistenti, sia all'atto della presente convenzione, sia di ulteriore acquisto, oppure di offrire altra garanzia per un complesso che, a giudizio del Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze, sia sufficiente a coprire il valore dell'eventuale nuovo impegno assunto dallo Stato.

Gli aeromobili sui quali è accesa ipoteca, dovranno essere assicurati per il loro intero valore ed in caso di perdita totale od abbandono di alcuni di essi, l'ipoteca dovrà essere estesa sugli aeromobili sociali che dovranno sostituire gli aeromobili perduti o abbandonati e che dovranno essere egualmente assicurati.

Le somme dovute dalle Compagnie assicuratrici nel caso di perdita totale o di abbandono, potranno essere integralmente corrisposte alla Società solo dietro autorizzazione del Ministero dell'aeronautica, subordinata all'accertamento che la Società abbia assunto regolare impegno di sostituire gli aeromobili perduti od abbandonati.

La Società ha l'obbligo di comunicare al Ministero le Compagnie di assicurazione presso le quali assicura gli aeromobili.

Nel caso che non sia riconosciuta la necessità di addivenire alla sostituzione dell'aeromobile perduto od abbandonato, il Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze autorizzerà il pagamento della somma assicurata previa assunzione delle necessarie garanzie equivalenti a quelle venute meno in seguito alla suddetta perdita od abbandono.

Art. 25.

Revoca della concessione - Gestione statale.

Il Ministero qualora si verificassero sospensioni od abbandono del servizio non dipendenti da causa di forza maggiore potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare la Società concessionaria a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo disciplinare, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero, essendo stato ripreso, si verificasse poi una nuova sospensione od un nuovo abbandono non dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di prendere possesso degli aeromobili o dell'azienda tutta per esercitare direttamente il servizio. In tal caso la continuazione dell'esercizio sarà fatta a rischio, pericolo e responsabilità della Società concessionaria, la quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultino degli utili, il Ministero ha facoltà di prelevare dagli utili stessi un compenso a favore della Società.

Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea, è in facoltà del Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra società, ente o ditta. Qualora però, il nuovo esercizio risulti più gravoso all'Amministrazione, l'onere maggiore sarà imputato alla Società inadempiente.

Art. 26.

Decadenza della concessione - Risoluzione della convenzione.

Il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, potrà dichiarare decaduta la concessione e risoluta la convenzione:

a) qualora la Società non ottemperi ad una delle condizioni di cui all'art. 20 e non sia ritenuta sufficiente la cessazione dei pagamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 20;

b) qualora la Società assuma l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora la Società, senza autorizzazione del Ministero, assuma con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

d) qualora, entro il termine prescritto, non sia reintegrata la cauzione eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

e) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni ed abbandono del servizio, ne compromettano, comunque, a giudizio insindacabile del Ministero, la regolarità e la finalità. Tra le dette irregolarità è compresa la persistente inosservanza degli orari non giustificata da comprovata causa di forza maggiore;

f) nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della presente convenzione;

g) nel caso di inosservanza del disposto di cui all'articolo 27;

h) nel caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla notifica dei rapporti sugli incidenti di volo, a norma del disciplinare.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 27.

Consegna degli impianti fissi e degli immobili alla scadenza della convenzione e nei casi di decadenza e di risoluzione.

Alla scadenza dellla convenzione o nei casi di decadenza e di risoluzione di cui al precedente art. 26 e di cui al terzo comma dell'art. 4, il Ministero assumerà la proprietà degli impianti fissi e degli immobili costruiti dalla Società sui be-

ni demaniali e non demaniali, a norma dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1923, n. 3176.

Oltre all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale per la costruzione di qualsiasi impianto adibito ad uso della navigazione aerea, di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 agosto 1923, n. 2207, la Società è tenuta a comunicare al Ministero, almeno un mese prima dell'inizio dei lavori, i terreni non demaniali sui quali intende costruire impianti fissi ed immobili.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo sarà trascritta negli uffici ipotecari ove sono situati i terreni non demaniali nei quali la Società intenderà eseguire la costruzione degli impianti fissi e degli immobili.

Art. 28.

Assicurazione del personale e del materiale.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale dipendente, a norma delle leggi vigenti e la effettuata assicurazione del materiale sul quale sia stata accesa ipoteca a norma dell'art. 24 della presente convenzione.

A parità di condizioni, la Società è obbligata ad effettuare le assicurazioni presso Compagnie italiane parastatali, o, in mancanza, presso Compagnie italiane.

Roma, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il Ministro per l'aeronautica: BALBO. R. DE LA PENNE SACERDOTE

(7546)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1930.

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici concessi col R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, concernente l'estinzione delle passività agrarie onerose.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante disposizioni per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose;

Veduto l'art. 1 del proprio decreto 13 ottobre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 255 del 31 ottobre 1930, col quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a fruire dei benefici previsti dal sopra citato Regio decreto-legge veniva stabilito nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto Ministeriale stesso nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine anzidetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose, è prorogato al 31 gennaio 1931.

Roma, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(7547)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/1121/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kollenz Luigi di Maria, nato a Trieste il 20 agosto 1885 e residente a Trieste, via Scuola nuova n. 22, è restituito nella forma italiana di « Colli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Margherita Kollenz nata Sadnik di Maria, nata il 28 dicembre 1889, moglie;
2. Laura di Luigi, nata il 6 luglio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del cicitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6230)

N. 11419/1122/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Perusini Rosa fu Valentino, vedova di Kollenz Marco, nata a S. Giorgio di Nogaro il 21 febbraio 1855 e residente a Trieste, via Istituto, 29, è restituito nella forma italiana di « Colli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6231)

N. 11419/150/29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kuret Carolina fu Antonio, nata a Sesana il 22 giugno 1881 e residente a Trieste, via S. Lazzaro, 2, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6232)

N. 11419/152/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kuret Elena fu Antonio, nata a S. Giuseppe della Chiusa il 4 maggio 1871 e residente a Trieste, via dell'Asilo n. 4, p. t., è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6233)

N. 11419/163/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kuret Maria di Antonio, nata a Sesana il 21 marzo 1895 e residente a Trieste, via P. Zorutti, 17-IV, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca di Maria, nata il 30 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6234)

N. 11419/1130/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lulich Paolo di Francesca, nato a Trieste il 22 giugno 1868 e residente a Trieste, via Giuliani, 30, è restituito nella forma italiana di « Lugli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario di Paolo, nato il 20 febbraio 1903, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6235)

N. 11419/1129/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lullich Giovanni fu Luigi, nato a Trieste il 18 agosto 1876 e residente a Trieste, Piano S. Anna, n. 62, è restituito nella forma italiana di « Lugli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gisella Lullich nata Filippi di Antonia, nata il 15 settembre 1878, moglie;
2. Pierina di Giovanni, nata il 18 giugno 1908, figlia;
3. Massimiliano di Giovanni, nato il 29 maggio 1910, figlio;
4. Gisella di Giovanni, nata il 14 marzo 1914, figlia;
5. Bruno di Giovanni, nato il 29 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del ci-

tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6236)

N. 11419/1131/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Lullich Santa di Giovanni, nata a Trieste il 4 settembre 1904 e residente a Trieste, via G. Gatteri, 56, è restituito nella forma italiana di « Lugli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6237)

N. 11419/1135/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mavric Maria di Antonio, nata a Merecce il 12 luglio 1899 e residente a Trieste, Salita Gretta, 44, è restituito nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario di Maria, nato il 25 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6238)

N. 11419/1136/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provineie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzarol Don Giuseppe fu Giovanni, nato a Tomadio il 21 febbraio 1868 e residente a Trieste, Servola, 68, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6239)

N. 11419/1134/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Orbanich Antonia di Nazario, nata a Pola il 14 ottobre 1895 e residente a Trieste, via del Prato, 6, è restituito nella forma italiana di « Orbani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Aurelia di Antonia, nata il 4 maggio 1921, figlia;
2. Vittoria di Antonia, nata l'11 settembre 1923, figlia;
3. Edoardo di Antonia, nato il 29 dicembre 1925, figlio;
4. Iolanda di Antonia, nata il 2 settembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6240)

N. 11419/1144/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vodopivec Luigia di Francesco, nata a Montespino il 2 giugno 1907 e residente a Trieste,

via G. Muratti n. 1, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6241)

N. 11419/1143/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Luigi fu Giuseppe, nato a Trieste il 25 maggio 1869 e residente a Trieste, Barcola n. 540, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Vodopivec nata Brecel di Andrea, nata il 2 ottobre 1874, moglie;
2. Mario di Luigi, nato il 4 agosto 1905, figlio;
3. Giuseppe di Luigi, nato il 1° gennaio 1908, figlio;
4. Francesco di Luigi, nato il 7 luglio 1912, figlio;
5. Angelo di Luigi, nato il 23 agosto 1914, figlio;
6. Ferdinando di Luigi, nato il 25 maggio 1919, figlio;
7. Vida di Luigi, nata il 1° aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6242)

N. 11419/1141/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Luigi di Michele, nato a Trieste il 19 novembre 1887 e residente a Trieste, piazza Sansovino n. 7, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Vodopivec nata Jurjevcic di Andrea, nata il 4 marzo 1891, moglie;
2. Giuseppina di Luigi, nata il 25 febbraio 1918, figlia;
3. Alessandra di Luigi, nata il 1° maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6243)

N. 11419/1142/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vodopivec Luigi fu Antonio, nato a Montespino il 24 giugno 1882 e residente a Trieste, via Conti, 14, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuliana Vodopivec nata Pirievez fu Antonio, nata il 24 aprile 1900, moglie;
2. Ferdinando di Luigi, nato il 12 marzo 1913, figlio;
3. Giuliana di Luigi, nata il 18 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6244)

N. 11419/1047/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Natale fu Lorenzo, nato a Trieste il 15 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Scoglietto n. 33, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma Vodopivec nata Trevisan di Tommaso, nata il 2 agosto 1893, moglie;
2. Nerina di Natale, nata il 29 aprile 1919, figlia;
3. Emilio di Natale, nato il 20 luglio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al parag. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6245)

N. 11419/1138/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vodopivc Maria fu Antonio, nata a San Pelagio il 6 giugno 1889 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vittorio fu Antonio, nato il 4 settembre 1891, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6246)

N. 11419/1137/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vodopivetz Maria fu Andrea, nata a Trieste il 26 febbraio 1889 e residente a Trieste, Barcola n. 481, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6247)

N. 11419/1145/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Vodopivez Maria di Giovanni, nata a Ospo (Villa Decani) il 27 aprile 1888 e residente a Trieste, via A. Canova n. 13, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(6248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 4 dicembre 1930 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Aimerito Antonio, residente nel comune di Carmagnola, distretto notarile di Torino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 dicembre 1930, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 23 dicembre 1930 - Anno IX.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(7555)

BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso-diffida.

La Biblioteca della Camera dei deputati avverte tutti coloro che possono avervi interesse e, in special modo le Amministrazioni dei periodici e dei quotidiani, che essa non riconosce alcun impegno per pubblicazioni inviatele senza speciale ordinazione, non si crede in obbligo di respingerle e, molto meno, di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento. Essa considera come omaggio tutte le pubblicazioni, non espressamente ordinate, che le sono dirette.

(7557)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.